

LUCI

ED OMBRE

Il concorso è definito "straordinario" in quanto, nell'intenzione del legislatore, che ha approvato la conversione in legge dell'originario decreto legge apportando profonde e sostanziali modifiche, vi era l'intenzione di "potenziare" il servizio farmaceutico facilitando l'accesso alla titolarità di farmacia. Le sedi farmaceutiche che saranno assegnate in seguito all'approvazione delle graduatorie sono solo quelle che sono risultate

non ancora istituite sulla base del nuovo "quorum" di 3300 abitanti in tutti i comuni e per le quali, nelle procedure dell'eventuale concorso già bandito, non sia stata fissata la data della prova attitudinale. Per espressa ammissione (art. 11, comma 4) al concorso straordinario si applicano "in quanto compatibili" le disposizioni vigenti sui concorsi contenute nell'art. 4 della legge 362/91 e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei

La disciplina del concorso straordinario è contenuta nell'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. Con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (spending review), sono state introdotte alcune profonde modifiche all'impianto iniziale. In questo articolo saranno commentati i singoli commi dell'art. 11, nel testo vigente, indicando le parti sulle quali non vi sono dubbi (luci) e quelle parti nelle quali ancora oggi non vi è alcuna certezza (ombre)

di Maurizio Cini

Vicepresidente di Utifar

Ministri (DPCM) n. 298/94. Quindi, per chiarezza, valgono le regole suddette tranne che nelle parti sulle quali la nuova normativa è intervenuta. Tra queste, la più importante, è quella che vuole il concorso straordinario basato solo sulla valutazione dei titoli e, quindi, senza la prova attitudinale. Come immediata conseguenza, i partecipanti non vincitori di farmacie non conseguiranno l'idoneità alla titolarità.

I COMMI DELL'ART. 11 INTERESSANTI IL CONCORSO STRAORDINARIO

Comma 3

Essendo entrata in vigore il 25 marzo 2012 la legge di conversione del decreto legge, il termine di 12 mesi da questa data per la conclusione del concorso e l'assegnazione delle sedi ai vincitori appare ad oggi puramente aleatoria. Infatti, tutte le date limite sono quasi sempre slittate: da quella di trenta giorni "entro e non oltre" (termine perentorio) entro i quali i comuni avrebbero dovuto comunicare le zone delle sedi istituendo (comma 2); a quella di sessanta giorni entro i quali le regioni e le provincie autonome avrebbero dovuto bandire il concorso. Curioso è poi che la regione Puglia, che aveva pubblicato il bando nei termini, per quanto con alcuni vizi, sia stata proprio dal Governo indotta a ritirarlo in attesa della "piattaforma unica" con la quale tutti i concorsi regionali dovrebbero essere gestiti e della quale si è tutt'ora in attesa.

Possono partecipare al concorso straordinario:

- 1) I farmacisti che non siano titolari di farmacie urbane o rurali non sussidiate, come pure i titolari di farmacie istituite ai sensi dell'art. 104 del Tuls e cioè quelle aperte con il criterio della distanza (definite nell'art. 11 come "sopranumerarie") e che non siano state riassorbite tra quelle istituite con quello della popolazione;
- 2) i farmacisti titolari (o meglio: proprietari) di esercizi commerciali conosciuti come *parafarmacie*. Non occorre, per ammetterli al concorso, tale previsione in quanto erano già compresi nel punto 1);
- 3) i farmacisti soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o "sopranumerarie".

Importante è rilevare che, mentre il titolare di farmacia urbana o rurale non sussidiata non può in alcun modo mettersi nelle condizioni di potere partecipare, in quanto l'eventuale cessione della farmacia lo porrebbe nell'ipotesi di esclusione di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge 475/68 (mancata decorrenza del decennio dalla cessione), il socio, ancorché al 99,9% e di fatto il *dominus* della farmacia, può partecipare

cedendo le quote possedute anche il giorno precedente la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Comma 4

In questo comma non compaiono norme meritevoli di commento in quanto si limita a rinviare alle norme vigenti in materia di concorsi, sia per quanto attiene la nomina della commissione che per tutto quanto non previsto o modificato dall'art. 11.

Comma 5

La norma stabilisce che ciascun candidato possa partecipare in non più di due regioni o provincie autonome. Nel rispetto di tale principio si può affermare che la disposizione si estende anche, secondo quanto previsto dal comma 6, alla partecipazione in forma associata e, pertanto, chi partecipa singolarmente o in associazione in due regioni non può partecipare in altre regioni anche se con associazioni di diversa composizione. In buona sostanza il nome del partecipante può comparire tra i partecipanti in due sole regioni.

Costituisce innovazione l'elevazione, rispetto alle norme concorsuali ordinarie, dell'età massima dei partecipanti fino alla soglia dei 65 anni. Tale previsione appare piuttosto discutibile alla luce della previsione di cui al comma 17, circa l'impossibilità di mantenere la direzione della farmacia oltre l'età pensionabile che, al momento dell'approvazione era fissata a 65 anni. Ora, in attesa che l'Enpaf porti a termine l'iter per l'innalzamento a 68 anni, la modifica dell'agosto scorso ha differito al primo gennaio 2015 l'entrata in vigore della norma escludendo i direttori delle farmacie rurali sussidiate. La portata di questa esclusione rivela pertanto la palese volontà punitiva verso i titolari delle farmacie ritenute più redditizie senza potervi riconoscere qualsiasi interesse pubblico. Alquanto discutibile appare comunque l'esclusione della direzione per gli ultrasessantacinquenni che, rimanendo titolari e quindi mantenendo il potere economico, potranno condizionare l'operato del direttore in rapporto di lavoro subordinato.

Lo stesso comma interviene sulla valutazione dell'esercizio professionale che, pur rimanendo ancorato ai punteggi previsti dalla nor-

mativa precedente, viene ora valutato equiparando l'esercizio come titolare (farmacista però) e di collaboratore farmacista di *parafarmacia* a quello di farmacista che ha esercitato, come titolare o collaboratore, in farmacie rurali comprese le maggiorazioni. Non importa, come invece dice la legge, se sussidiate o soprannumerarie perché la maggiorazione spetta comunque all'esercizio per almeno cinque anni in farmacia rurale (art. 9 legge 221/68). Motivo di contenzioso, anche sotto il profilo della ragionevolezza, posto che le *parafarmacie rurali* non esistono, è pertanto la previsione che consente, a chi ha esercitato in *parafarmacia* di città, di vantare un punteggio superiore del 40%, per via della maggiorazione, rispetto a chi ha esercitato in una farmacia nella stessa città. Si è voluto forse dare un riconoscimento premiale a chi ha avuto il *merito* di aprire un esercizio commerciale contribuendo così a minare il servizio farmaceutico esistente? Infine il comma introduce la valutazione, non prevista nel DPCM 298/94, per l'attività di ricercatore universitario afferente ai corsi di laurea in farmacia e CTF. Per chiarezza occorre dire che il ricercatore universitario dovrà certificare che la propria attività è stata svolta in quei corsi di laurea e non genericamente nella facoltà di farmacia poiché in varie facoltà sono attivati anche corsi di laurea diversi.

Comma 6

Dalla modifica introdotta con legge dell'agosto scorso emerge con chiarezza che all'atto della domanda il candidato dovrà indicare le farmacie a concorso in ordine di preferenza. L'assegnazione avverrà sulla base di tale scelta e di quelle effettuate dagli altri candidati. Effettuate le assegnazioni, la graduatoria verrà utilizzata per scorrimento per l'assegnazione delle sedi che si potranno rendere vacanti in seguito di rinunce successive.

Comma 7

È forse il comma che ha più dato adito a commenti ed interpretazioni. È prevista infatti la possibilità di partecipare al concorso "in forma associata" e cioè da parte, contemporaneamente, di più di un candidato con la medesima domanda e "sommando i



titoli posseduti". Inizialmente la norma prevedeva la partecipazione, in questa forma, solo ai candidati di età inferiore ai 40 anni, limite poi soppresso ed ora previsto in quello generale al di sotto dei 65 anni. Se lo spirito della legge era quello di facilitare l'acquisizione della titolarità ai farmacisti più giovani e, quindi, con pochi titoli, con l'eliminazione del limite di età si è andati nella direzione opposta. Resta almeno però la preferenza, sia nel concorso individuale che in forma associata, per il candidato più giovane o per l'associazione che abbia l'età media dei partecipanti più bassa, a parità di punteggio. La vincita in forma associata impone poi che la gestione da parte dei vincitori venga mantenuta per almeno un decennio. Essendo previsto che tale ge-

stione debba avvenire "su base paritaria", i vincitori dovranno costituire, per la gestione imprenditoriale, una società di persone ai sensi dell'art. 7 della legge 362/91, attribuendo a ciascun socio la medesima quota societaria. Nello spirito della norma deve inoltre concludersi che la società avrà come unico fine la gestione della sola farmacia vinta e che la compagine societaria non potrà essere modificata se non in caso di morte o di incapacità sopravvenuta di uno o più di uno dei soci.

Appare importante sottolineare l'importanza di una attenta valutazione da parte dei partecipanti al concorso in forma associata circa i propri obiettivi nei successivi dieci anni, in quanto la defezione anche di uno solo dei soci, determina la decadenza dalla titolarità

della farmacia con evidenti implicazioni civili per le quali il socio danneggiato potrebbe chiedere il risarcimento.

Conclusioni

È amaro dirlo, ma doveroso constatarlo: tutto il provvedimento di revisione del servizio farmaceutico, ancora una volta parziale e frammentario, denota, dietro ad evidenti aspetti frutto dell'improvvisazione e del pressapochismo, una chiara volontà di *punire* la categoria dei titolari di farmacia, *rei* di non avere favorito un rinnovamento dall'interno. Non per questo però Governo e Parlamento avrebbero dovuto sottovalutare le conseguenze per il cittadino che la conflittualità in questo settore della sanità può determinare.